

Provincia di Mantova



SAN MARTINO DALL'ARGINE

RE REGOLAMENTO EDILIZIO

**Allegato D Requisiti degli edifici rurali (case rurali, pertinenze e stalle)
e dei luoghi adibiti a detenzione di animali, compresi quelli d'affezione**

D

ADOZIONE con Deliberazione di CC n. 21 del 31/07/2025
APPROVAZIONE con Deliberazione di CC n. 4 del 29/01/2026

ATTRIBUZIONE

*Arch ERIKA GHITTI
Gennaio 2026*

Allegato D Requisiti degli edifici rurali (case rurali, pertinenze e stalle) e dei luoghi adibiti a detenzione di animali, compresi quelli d'affezione

Art. 1.- Definizioni e norme generali

Per edifici rurali si intendono le costruzioni destinate ad abitazione dei conduttori agricoli nonché quelle per il normale funzionamento dell'azienda agricola e i necessari servizi a quest'ultima inerenti e comunque come previste e definite dall'art. 2 delle L.R. 93/80.

Art. 2.- Norme generali comuni

Fermo restando quanto specificato ai successivi articoli, nella costruzione di case rurali devono essere attuati i migliori accorgimenti tecnici allo scopo di separare convenientemente la parte residenziale da quella aziendale, fatte salve diverse prescrizioni dei regolamenti comunali per alcune tipologie di attività agricola che non determinino problemi igienico sanitari.

Le costruzioni destinate ad abitazione, attività agrituristica, ricoveri per il bestiame e trasformazione dei prodotti agricoli devono essere dotati di acqua dichiarata potabile.

Nei casi in cui non sia disponibile acqua proveniente dall'acquedotto pubblico, l'approvvigionamento idrico dovrà essere assicurato da sorgente o pozzo privati, la cui acqua andrà sottoposta a cura del proprietario a controllo presso laboratori pubblici o accreditati.

I pozzi e le sorgenti private dovranno essere convenientemente protetti da possibili fonti di inquinamento.

Gli scarichi delle acque meteoriche, delle acque nere nonché gli scarichi di eventuali processi di lavorazione annessi all'azienda agricola dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia.

L'utilizzo dei reflui zootecnici a scopo agronomico potrà essere consentito soltanto se conforme alla normativa vigente.

I Comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e la disciplinano con appositi regolamenti organizzandola secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità. In virtù di ciò gli immondezzai non sono consentiti neanche presso le abitazioni rurali sparse, che dovranno essere incluse nell'area comunale servita dal sistema pubblico di raccolta dei rifiuti.

Le irrigazioni a scopo agricolo, per le quali si debba mantenere per qualche tempo l'acqua sul terreno, sono permesse solo in località distanti dall'abitato agglomerato, purché l'acqua abbia continuo ricambio e non si producano impaludamenti o inconvenienti igienici di qualsiasi natura. Sono vietate le irrigazioni dei terreni contigui alle abitazioni sparse, quando ciò costituisce pregiudizio per la salubrità delle costruzioni stesse e può provocare umidità ai muri delle abitazioni stesse.

La distribuzione degli reflui zootecnici sul suolo agricolo è ammessa unicamente a fini agronomici e nelle forme previste dalla normativa vigente. È assimilato al letame il separato solido del digestato prodotto da impianti di biogas.

Dal limite esterno delle zone residenziali per una fascia di rispetto di 100 metri è consentito solo lo spandimento di letame bovino o digestato solido con interro immediato. La violazione della disposizione precedente, spandendo nella fascia di rispetto liquame, implica una sanzione, mentre la non esecuzione dell'interramento immediato è soggetta ad una sanzione. Nelle aree al di fuori delle distanze di cui sopra lo spandimento agronomico del letame deve essere comunque seguito da interramento immediato.

Il trasporto dei liquami deve essere, dove possibile, effettuato evitando l'attraversamento dei centri abitati. Dal limite esterno delle zone residenziali per una fascia di rispetto di 100 metri è vietato lo spandimento di liquami. Per un'ulteriore fascia di 500 metri dal limite della precedente, è consentito lo spandimento dei liquami con interro immediato. Oltre questa fascia è consentito lo spandimento di liquame con interro entro le 24 ore.

Nel caso di trattamenti eseguiti in centri abitati od in prossimità di case od orti per il contenimento delle erbe infestanti

può essere effettuato con le seguenti modalità:

- attraverso il diserbo meccanico e fisico;
- l'utilizzo di acido pelargonico;
- l'utilizzo di erbicidi sistemici totali con attrezzature che distribuiscono la sostanza attiva pura, senza la necessità di miscelare con acqua;
- l'utilizzo di sistemi a base di acqua calda che veicolano tensioattivi biodegradabili al 100%.

Ogni altro tipo di intervento con prodotti fitosanitari che non ricadono nelle specifiche sopra riportate sono ammessi solo a fronte di specifiche prescrizioni disposte da un Consulente abilitato ai sensi della Direttiva 128/2009/CEE e del D.lgs. 150/2012. La prescrizione è redatta in forma scritta. È comunque fatto divieto di utilizzare sostanze attive aventi azione erbicida totale da distribuirsi direttamente al suolo in forma granulare.

Art. 3.- Norme e caratteristiche generali delle costruzioni destinate ad abitazione

Gli spazi delle abitazioni anche esistenti non devono comunicare con le stalle e altri ricoveri per animali e non devono avere aperture fenestrate sulla stessa facciata a distanza inferiore a m.25 misurati in linea orizzontale.

Non è consentito destinare a spazi di abitazione i locali soprastanti i ricoveri per animali. Le costruzioni rurali, per la parte adibita ad abitazione, sono soggette a tutte le norme relative ai fabbricati di civile abitazione contenute nel Regolamento edilizio.

I luoghi di conservazione delle derrate alimentari devono essere asciutti, ben areati, difesi dalla pioggia con aperture di areazione dotate di sistemi di protezione per la difesa da roditori ed insetti (reticelle).

È vietato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate alimentari, anticrittogamici, insetticidi, erbicidi ed altri pesticidi.

I cortili e le aie annessi alle case rurali, devono essere sistemati in modo da evitare impaludamenti in prossimità della casa.

Art. 4.- Norme e caratteristiche generali dei ricoveri per animali e per le strutture di servizio connesse all'attività agricola

La costruzione, la variazione di destinazione d'uso, l'ampliamento, la ricostruzione, la ristrutturazione e l'adeguamento, il restauro e il risanamento conservativo sono soggetti alle disposizioni del PGT e del Regolamento Edilizio.

a) RICOVERI PER ANIMALI

Fermi restando i requisiti specifici fissati dal regolamento di polizia veterinaria, in relazione alle esigenze e al tipo di allevamento praticato, e al rispetto, per i casi previsti, della normativa in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, i ricoveri per gli animali, ivi compresi quelli a carattere familiare, devono essere sufficientemente aerati ed illuminati, approvvigionati di acqua potabile e devono essere agevolmente pulibili, lavabili e disinfettabili, nonché provvisti di adeguate protezioni contro insetti e roditori.

Per i soli locali destinati alla stabulazione in presenza di aperture fenestrate apribili il rapporto aerante ed illuminante minimo da garantire è pari ad 1/12 della superficie in pianta del locale, salvo altre indicazioni fornite dal Servizio di Medicina Veterinaria.

Le strutture di ricovero di bestiame devono essere dotate di idonei sistemi di raccolta, maturazione, stoccaggio, trasporto e smaltimento di liquami e letame nel rispetto della normativa vigente e delle norme tecniche generali per lo stoccaggio delle deiezioni animali previste dalla 14.09.2011- n. IX/2208.

Le acque meteoriche decadenti da coperture e superfici scolanti devono essere separate dal circuito dei liquami ed allontanate nel rispetto delle norme vigenti.

La distanza dei recinti all'aperto dalla porzione abitativa deve rispettare i limiti minimi stabiliti nei successivi Art. 5 Allevamenti di Animali distanze e Art 6 Ricovero di Animali per esigenze famigliari in zone di PGT residenziali, ad

eccezione del pascolo brado, e delle situazioni temporanee, con permanenze non superiori a 15 giorni ed a condizione che non rechino inconvenienti igienico sanitari. I recinti all'aperto, quando non abbiano pavimento impermeabile, devono essere sistemati in modo da evitare il ristagno dei liquami.

Le stalle per bovini ed equini adibite a più di due capi devono essere dotate di concimaia ai sensi dell'art.233 del R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

Per quanto riguarda l'allevamento di animali destinati alla produzione di latte, i locali utilizzati per la mungitura e il magazzinaggio latte devono essere conformi a quanto stabilito dagli allegati al REG.CE 852/2004 o sue successive modifiche, e trattandosi di luoghi di lavoro, debbono anche rispettare le norme vigenti a tutela dei lavoratori ed in particolare:

- la ventilazione e la illuminazione dei locali di nuova realizzazione dove si effettua la mungitura o il latte viene manipolato sono giudicabili adeguate in presenza di aperture fenestrate di dimensioni non inferiori ad 1/8 complessivo della superficie in pianta del locale;
- per gli addetti devono essere realizzati servizi igienici e uno spogliatoio apposito, adiacente alla sala mungitura, completo di lavabo e doccia, avente le stesse caratteristiche previste dal D.Lgs. 81/2008

Le caratteristiche costruttive dei ricoveri per suini da ingrasso e gestazione devono rispettare la vigente normativa:

- 1) in assenza di ventilazione forzata, la superficie finestrata ed apribile deve essere non meno del 7% della superficie pavimentata;
- 2) l'aerazione deve essere assicurata anche munendo il tetto di cupolini, eventualmente di tipo continuo;
- 3) i materiali di costruzione, utilizzati nella realizzazione delle porcilaie, devono rispondere ad un coefficiente di conducibilità termica non superiore ad 1,5 e ad una inerzia termica pari a quella assicurata da 18 cm di muratura piena senza intonaco. Al fine di facilitare lo svolgimento delle pratiche di terapia e profilassi e terapeutiche, è necessario munire le nuove costruzioni di idonei metodi di contenimento degli animali. Le porcilaie esistenti devono rispettare le norme del benessere animale come prescritto dai Servizi Veterinari di zona competenti.

In presenza di approvvigionamenti idropotabili privati e non di pubblico interesse, la realizzazione di stalle che non abbiano stoccaggio sottogrigliato è subordinata al vincolo imposto dalla estensione dell'area di tutela assoluta del punto di captazione, così come definita dal D.Lgs. n.152/2006, pari ad almeno 10 metri di raggio dal punto di captazione.

b) STRUTTURE DI SERVIZIO CONNESSE ALL'ATTIVITÀ.

1) locali per lavorazioni e depositi, come definiti nel REG.CE 852/2004:

I locali dell'edificio rurale adibiti a manipolazioni di prodotti derivanti dall'attività dell'azienda agricola o ad operazioni ad essa connesse, devono assicurare i requisiti igienici previsti per le specifiche attività che vi si svolgono. Qualora dette attività comportino una modificazione negativa dell'aria confinata, i locali in cui si svolgono dovranno essere convenientemente separati dai locali di abitazione prevedendone, se necessario, la ubicazione in un corpo di fabbrica separato. I luoghi di deposito e di conservazione dei prodotti derivanti dall'attività agricola e zootecnica devono essere asciutti, ben areati, difesi dalla pioggia, avere pavimenti realizzati con materiali facilmente lavabili e disinfettabili ed essere dotati di sistemi di protezione e difesa dalla penetrazione di roditori ed insetti. In tali ambienti è vietato conservare anticrittogamici, insetticidi, erbicidi ed altri pesticidi.

2) depositi e silos per lo stoccaggio di trinciati di mais o altro vegetale fermentante:

I depositi di sostanze che possono emanare odori molesti (mangimi, insilati ecc.) devono essere ubicati a non meno di 25 metri dalle case sparse altrui e dal confine delle aree residenziali, commerciali, terziarie, e a non meno di 25 metri dall'abitazione del conduttore del fondo, fatte salve le situazioni esistenti ed a condizione che non si concretizzino situazioni di pregiudizio igienico sanitario. I silos devono essere dotati di platea realizzata in materiale impermeabile con pozzetto a tenuta per la raccolta del colaticcio prodotto dalla fermentazione. Il colaticcio dovrà essere inviato ad uno stoccaggio idoneo, che potrà essere lo stesso previsto per lo stoccaggio dei liquami zootecnici, opportunamente aumentato di volume, e dovrà essere smaltito nel rispetto della normativa vigente. I silos, in relazione al tipo di materiale stoccato, devono essere provvisti di mezzi ed impianti per la prevenzione incendi, per la protezione contro le scariche

atmosferiche e devono garantire la sicurezza nel loro utilizzo, in osservanza delle norme antinfortunistiche. Deve essere altresì posta la possibilità dell'esecuzione di efficaci interventi di disinfestazione programmati o di emergenza.

3) concimaie, vasche e lagune per la raccolta delle deiezioni animali:

Fatto salvo quanto definito ai commi successivi le distanze minime stabilite per la realizzazione di nuovi stoccaggi delle deiezioni animali o di ampliamenti e ristrutturazioni degli esistenti, dal limite esterno delle zone edificate e/o di espansione dei comuni a destinazione residenziale, commerciale e ad attività terziaria, nonché dalle case sparse altrui sono le stesse previste per le stalle (art.5). Le distanze dai corsi d'acqua superficiali significativi, dai corsi d'acqua non significativi e dall'arenile lacuale non potranno essere inferiori a quelle stabilite dalla D.G.r. 14.09.2011- n. IX/2208. Le distanze dai punti di captazione di acqua potabile dovranno essere conformi a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia. Per le strutture produttive esistenti, nel caso sia necessaria la realizzazione di concimaie o vasche liquami per adeguare gli stoccaggi, e sia comprovata l'impossibilità di rispettare le distanze di cui sopra, è ammessa una deroga alle stesse con la sola eccezione delle distanze dalle abitazioni di terzi che debbono comunque essere rispettate con l'obbligo di adozione di sistemi di abbattimento delle molestie. La deroga verrà concessa dal Comune attraverso i propri organi interni. Fatto salvo quanto sopra precisato, per gli allevamenti esistenti posti a distanze inferiori a quelle sopradette, è ammessa la sola manutenzione ordinaria e straordinaria delle vasche di stoccaggio senza variazione del numero dei capi e della specie allevata con l'obbligo di adozione di sistemi di abbattimento delle molestie. Le concimaie, le vasche, ed in genere tutti i serbatoi di raccolta di liquami provenienti dalla attività zootecnica devono essere realizzati con materiale impermeabile. Non sono ammesse concimaie e vasche di stoccaggio liquami realizzate sotto il piano campagna. Le nuove vasche e concimaie devono essere realizzate con idonei sistemi e materiali impermeabili. Per il recapito finale del materiale stoccato dovranno essere rispettate le norme vigenti in materia di allontanamento dei reflui zootecnici. Per i centri aziendali posti in essere dopo il 17.11.2003, le strutture e i sistemi di stoccaggio di cui al comma precedente, non possono essere ammessi se realizzati in area di rispetto delle fonti di approvvigionamento, pubbliche o private di interesse pubblico, per uso potabile o utilizzate da imprese alimentari per incorporazione o contatto con prodotti alimentari destinati al consumo umano. Le nuove strutture di stoccaggio dei reflui dovranno comunque rispettare anche nel caso di pozzi privati non definiti di pubblico interesse, oltre alla fascia di tutela assoluta, una distanza minima tale da non interferire sulla qualità dell'acqua captata per l'approvvigionamento idropotabile. Non è consentita la realizzazione e l'attivazione di nuovi punti di captazione di acque ad uso potabile la cui area di rispetto venga ad interessare strutture e sistemi di stoccaggio già esistenti. Le caratteristiche delle strutture per lo stoccaggio dei reflui sono quelle indicate dalla D.G.r. 14.09.2011- n. IX/2208.

4) abbeveratoi, vasche per il lavaggio:

Eventuali abbeveratoi e vasche per il lavaggio in genere devono essere dotati di condotti di scarico con recapito conforme alla normativa vigente; devono in ogni caso essere evitati impaludamenti o ristagni delle acque.

Art. 5.- Allevamenti di animali: distanze

La costruzione di stalle per il ricovero di più di due capi adulti, porcilaie e ogni altra struttura destinata all'allevamento a scopo produttivo di animali, è consentita solo nelle zone appositamente individuate dallo strumento urbanistico comunale (zone agricole nel PGT). Nella realizzazione di nuovi allevamenti debbono essere adottate scelte progettuali e soluzioni tecniche orientate alle migliori tecniche disponibili a basso impatto ambientale relativamente alla tipologia di stabulazione, alla modalità di rimozione delle deiezioni, al sistema di stoccaggio e trattamento dei reflui.

Variazioni di PGT con nuove destinazioni residenziale, commerciale o attività terziaria, dovranno tenere conto delle attività agricole esistenti, anche se ricadenti in comuni confinanti, garantendo il rispetto delle distanze minime che di seguito vengono specificate secondo il principio della reciprocità, inteso come rispetto da ogni parte dei medesimi vincoli di distanza e di inedificabilità.

Le stesse distanze costituiscono un vincolo per la costruzione successiva di edifici o per il cambiamento di destinazione d'uso degli esistenti.

Allevamenti nuovi e ampliamenti allevamenti esistenti	Distanze minime (*)	
	da zone edificabili di PGT (**)	da case isolate abitate da terzi
A) ALLEVAMENTI DI TIPO FAMILIARE insediamento avente come scopo il consumo diretto familiare e purché non ospiti stabilmente più di 100 capi complessivi per le varie specie di piccoli animali da cortile e più di 1 T di peso vivo per specie equini, bovini, suini ovicapri ecc, con un massimo di 3 T peso vivo. ANIMALI DA CORTILE (numero massimo complessivo 10) Bovini, equini, suini e caprini (numero massimo complessivo 2)	100 m.	25 m 10 m 25 m
B) BOVINI – BUFALINI - EQUINI – OVI CAPRINI – STRUZZI - APIARI con più di 5 anie	200 m.	100 m.
C) SUINI - AVI-CUNICOLI – CANILI	600 m.	100 m.

(*) distanze applicate riferimento al regolamento locale d'igiene ATS Cremona (capitolo X)

(**) zone a destinazione residenziale, commerciale ed attività terziaria, si intendono tutti gli ambiti compresi nel TUC.

Le abitazioni degli addetti alla azienda debbono essere ubicate ad una distanza non inferiore a metri 25 dagli impianti di allevamento. Le distanze sopra indicate hanno carattere di reciprocità, il calcolo delle stesse, per quanto riguarda gli allevamenti, va effettuato dal perimetro dei fabbricati adibiti a ricovero o qualsiasi struttura per la raccolta e stoccaggio dei reflui zootecnici o similari, non dal terreno circostante adibito ad eventuali opere serventi.

Tutte le distanze indicate nella tabella possono essere aumentate o diminuite di norma del 50% secondo le valutazioni complesse in relazione alla tipologia e potenzialità dell'allevamento da zone edificabili di PGT, o da case sparse, in rapporto alla adozione di idonei e certificati sistemi di tutela sanitaria ed ambientale (MTD), da valutarsi in rapporto alle esigenze locali e previa valutazione modellistica prima e strumentale dopo dell'impatto odorigeno.

Le migliori tecnologie disponibili (MTD) per la prevenzione ed il controllo dell'inquinamento prodotto dagli allevamenti di cui sopra, sono l'insieme di tecnologie e processi che siano stati ampiamente sperimentati, ritenuti tecnologicamente validi ed economicamente sostenibili.

ALLEVAMENTI ESISTENTI ED INTERVENTI DI RICONVERSIONE E TRASFERIMENTO

Nel caso di aziende agricole esistenti che non rispettino i limiti di distanza fissati per i nuovi allevamenti, sono ammessi interventi edilizi, purché tali opere non comportino una diminuzione delle distanze già in essere dalle tipologie di fabbricato sopra indicate e purché gli interventi edilizi vengano realizzati adottando le MTD per lo specifico intervento.

Per le aziende agricole esistenti, poste a distanze inferiori ai limiti fissati per i nuovi allevamenti, sono ammessi interventi di ampliamento delle strutture aziendali soltanto se legate all'adeguamento alle norme sul benessere animale, per il carico di peso vivo ed il numero di capi autorizzato dall'ultima concessione edilizia o provvedimento di analogo significato, adottando le MTD per l'intervento di ampliamento.

In assenza dei dati sopradetti, dovrà essere presentata specifica documentazione, prevista dalle norme, che permetta di attribuire la potenzialità di allevamento della struttura in essere.

Nelle zone edificabili di PGT, che non rispettano le distanze indicate nella tabella, le nuove costruzioni dovranno distare rispettivamente:

- 50 m dagli allevamenti esistenti indicati alla lettera B
- 300 m dagli allevamenti esistenti indicati alla lettera C.

FACOLTÀ DI DEROGA IN CAPO AL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio Comunale per gli allevamenti e per le strutture di servizio all'attività di cui ai precedenti commi (per l'ampliamento degli allevamenti esistenti) ha comunque facoltà di stabilire diverse distanze da zone edificabili di PGT,

o da case sparse, in rapporto alla adozione di idonei e certificati sistemi di tutela sanitaria ed ambientale (MTD), da valutarsi in rapporto alle esigenze locali e previa valutazione modellistica prima e strumentale dopo dell'impatto odorigeno.

Le migliori tecnologie disponibili (MTD) per la prevenzione ed il controllo dell'inquinamento prodotto dagli allevamenti di cui sopra, sono l'insieme di tecnologie e processi che siano stati ampiamente sperimentati, ritenuti tecnologicamente validi ed economicamente sostenibili.

Art. 6.- Ricoveri di animali per esigenze familiari in zone di PGT residenziali

Il numero di capi allevabile massimo due capi tra bovini, equini, suini e caprini distanti 25 mt da abitazioni di terzi; 10 animali da cortile distanti 10 m da abitazione di terzi.

Per gli allevamenti esistenti in zone di PGT residenziali e destinati alle sole esigenze familiari, nel caso gli stessi non rispettino le distanze sopradette, ove le condizioni igieniche non siano pregiudicate, è facoltà del Sindaco valutare la possibilità di concedere deroghe, nonché stabilire per tutti gli allevamenti di questa tipologia le modalità di rimozione ed allontanamento delle deiezioni compatibili con la destinazione residenziale dell'area.

Resta inteso che i ricoveri devono essere costruiti e mantenuti adottando ogni accorgimento atto a limitare inconvenienti igienico sanitari e nel rispetto del benessere animale, con l'obbligo di disinfestazione periodica che prevenga lo sviluppo di insetti e roditori.

Art. 7.- Animali d'affezione

Definizione: per animali di affezione si intendono quelli che stabilmente od occasionalmente convivono con l'uomo mantenuti per compagnia e/o che possono svolgere attività utili all'uomo.

Non è soggetta ad autorizzazione del Sindaco la detenzione, non a scopo di lucro, di animali di affezione in numero limitato, condotta in locali o spazi abitativi o comunque in strutture diverse da canili, strutture zoofile, pensioni oltre 15 ospiti, strutture a scopo di allevamento, strutture amatoriali, strutture commerciali (di cui agli artt. 8-9- R.R. 5/5/2008 n. 2) a condizione che il proprietario degli animali abbia in uso i locali o spazi stessi.

Per numero limitato, in caso di cani e gatti, si intende un numero uguale o inferiore a 10 per specie con un numero massimo complessivo di 15 animali.

La detenzione di un numero superiore di cani e gatti è subordinata a specifica comunicazione al Sindaco.

La detenzione di animali di affezione è comunque vincolata all'osservanza della normativa igienico- sanitaria degli spazi/luoghi in cui gli stessi permangono e delle norme sul benessere animale.

È compito del proprietario adottare tutte le soluzioni idonee atte ad evitare disturbo o molestie ai vicini, comprese le esalazioni generate ed imputabili alla presenza, nel proprio giardino/spazio o locale abitativo, di numerosi animali.

Art. 8- Procedure autorizzative

L'attivazione di ricoveri per animali ed il loro mantenimento in attività sono ammesse nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Le migliori tecniche disponibili (MTD/BAT) nel settore zootecnico

Debbono essere adottate per migliorare l'inserimento nel territorio degli allevamenti zootecnici e ridurre l'impatto ambientale.

La riduzione delle emissioni maleodoranti dagli allevamenti potrà essere ottenuta:

- curando l'edificazione di strutture che consentano di adottare efficaci procedure aziendali per gli effluenti ed assicurino la riduzione delle emissioni dagli ambienti di stabulazione e dagli stoccaggi;
- stabilendo procedure finalizzate alla mitigazione dell'impatto conseguente alle operazioni di

spandimento;

- dotandosi di un piano di disinfestazione periodico da applicare con apposita procedura registrata.

tipologia dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia

specie allevata: bovini e bufalini

vacche da latte: sono MTD/BAT

- Stabulazione fissa su lettiera o senza lettiera con materassino sintetico con asporto meccanico delle deiezioni con raschiatore;
- Stabulazione libera su lettiera inclinata con zona di alimentazione a pavimento pieno e allontanamento giornaliero meccanico del letame con raschiatore;
- Stabulazione libera su cuccette con lettiera o senza lettiera (materassino sintetico) con corsia di smistamento e zona di alimentazione a pavimento pieno con asporto delle deiezioni meccanico con raschiatore.

bovini da carne e soggetti da rimonta per l'allevamento da latte: sono MTD/BAT

- Stabulazione libera su lettiera inclinata o piana e allontanamento giornaliero meccanico delle deiezioni con raschiatore;
- Stabulazione libera su grigliato e pulizia frequente della vasca di raccolta tramite raschiatore meccanico.

specie allevata: suini

suini in accrescimento/ingrasso-scrofe in attesa calore/gestazione: sono MTD/BAT

- Pavimento parzialmente fessurato con parte piena centrale convessa, fossa liquame a pareti inclinate e rimozione liquami con vacuum;
- Pavimento parzialmente fessurato, fossa liquame a pareti inclinate e rimozione liquami con vacuum (solo per le scrofe);
- Pavimento pieno con lettiera permanente in area di riposo per scrofe in gruppo in presenza di autoalimentatori, in corrispondenza dei quali il pavimento è fessurato con giornaliero asporto meccanico delle deiezioni mediante raschiatore.

Scrofe in allattamento con i lattonzoli: sono MTD/BAT

- Gabbie con pavimento totalmente grigliato e bacinella di raccolta sottostante;
- Gabbie con pavimento totalmente grigliato e fossa sottostante suddivisa in due parti per la raccolta separata di feci ed urine.

Suini in post svezzamento: sono MTD/BAT

- Box con pavimento parzialmente grigliato e fossa di raccolta a pareti inclinate o verticali con vacuum;
- Box con pavimento parzialmente grigliato con giornaliero asporto meccanico delle deiezioni mediante raschiatore dalla fossa sottostante;
- Box con pavimento parzialmente grigliato e parte piena in pendenza o centrale convessa, con fossa di raccolta a pareti verticali e svuotamento a fine ciclo.

specie allevata: avicoli

Galline ovaiole/avicoli da riproduzione: sono MTD/BAT

- Allevamento in batteria con pre-essiccazione della pollina su nastri mediante insufflazione di aria con tubi forati o ventilazione a mezzo ventagli;
- Allevamento in batteria con pre-essiccazione della pollina in tunnel posti sopra le gabbie o esterni;
- Allevamento a terra su lettiera con pavimento fessurato e disidratazione della pollina nella fossa sottostante mediante apposita ventilazione.

specie allevata: equini ed ovini sono MTD/BAT

- allevamento allo stato semibrado (tutte le altre tipologie di allevamento hanno un impatto superiore e quindi non definibile MDT/ BAT).

Sistemi di ventilazione dei ricoveri

Sono MTD/BAT per tutti i tipi di ricoveri e specie allevate:

- Ventilazione forzata positiva in compressione
- Ventilazione forzata negativa in depressione

Sono MTD/BAT per i soli allevamenti di bovini da latte e da carne:

- Ventilazione naturale e movimentatori d'aria interni

Sistemi di stoccaggio delle deiezioni

Sono MTD/BAT:

- Concimaia coperta per materiali palabili***
- Vasca chiusa per materiali non palabili

*** per materiali palabili si intendono:

- letame da stabulazione su lettiera;
- frazioni solide della separazione meccanica dei liquami;
- polline di galline ovaiole disidratate;
- lettiera di avicoli allevati a terra;
- compost.

Tecniche di riduzione delle emissioni nello spandimento delle deiezioni

Le aziende che spandono effluenti degli allevamenti entro i 50 metri di distanza dalle abitazioni di terzi sono soggette all'obbligo di mitigazione delle emissioni durante le operazioni di spandimento, utilizzando soltanto mezzi a bassa pressione che non portino alla formazione di aerosol e facendo seguire l'applicazione dei liquami da immediato interrimento.

L'applicazione di liquami dovrà essere non a tutto campo, ma solo a bande. Le modalità sopra descritte sono comunque fortemente sostenute anche per le aziende che spandono liquami a distanze superiori ai 50 metri dalle abitazioni di terzi.

L'utilizzo di liquami sottoposti a processi di separazione ne favorirà l'infiltrazione nel suolo riducendo gli odori.

Tecniche per la riduzione dello sviluppo di insetti e roditori

Adozione di un piano di disinfestazione periodico da applicare con apposita procedura registrata.

Sistemi di mitigazione degli odori

La realizzazione di una barriera artificiale o barriera arborea fitta e perenne ha effetto di mitigazione sulla diffusione degli odori soltanto se collocata nell'immediato intorno della fonte di odore poiché, favorendo la risalita degli odori verso strati in cui l'aria è più turbolenta, ne facilita la dispersione, facendo diminuire la concentrazione di sostanze odorigene nel volume d'aria di riferimento, mitigando la molestia olfattiva.

Proprio per le modalità di funzionamento della barriera non hanno efficacia di mitigazione olfattiva le barriere poste a distanza dalla fonte di produzione di odori.